Capitolato speciale d'appalto

PER LA FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI FARMACEUTICI CLASSE A e C

Confservizi Lazio per conto di Farmacie Comunali Fiumicino Srl

INDICE

1.	Oggetto del capitolato	3
2.	Durata del contratto, modalità e termini di consegna	4
3.	Altri oneri a carico dei Fornitori aggiudicatari	5
4.	Presentazione dell'offerta	6
5.	Penalità	7
6.	Pagamenti	8
7.	Cessione crediti	9
8.	Documento unico di valutazione dei rischi interferenti	. 9

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato è relativo alla fornitura annuale di prodotti farmaceutici di classe A e C, di seguito specificati, per le due farmacie di Fiumicino gestite dalla società *Farmacie Comunali srl*, di seguito indicata *societ*à.

Dati identificativi di Farmacie Comunali Srl

Via della Scafa, 143- 00054 FIUMICINO (RM)

P.I. 06041561009

Le farmacie comunali, utenti della fornitura, sono ubicate:

Farmacia Aranova - Via Aurelia Km 24,300 – 00054 Fiumicino

Farmacia Isola Sacra – Via della Scafa n. 145/d – 00054 Fiumicino

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l'immissione in commercio.

Come indicato nel bando di gara la fornitura di prodotti è costituita da un importo complessivo presunto di acquisti per dodici mesi di € 1.850.000,00 calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, comprensivo dell'importo per l'eventuale periodo di proroga pari ad € 650.000,00, così suddiviso in tre lotti:

LOTTO 1 CIG 74041219EE

LOTTO 2 CIG 74041555FE

LOTTO 3 CIG 740418920E

I lotti sono così specificati:

1°lotto, pari al **67%** dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 1.239.500,00

2°lotto, pari al **25%** dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 462.500,00

3°lotto, pari all'8% dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 148.000,00

La composizione dei tre lotti è la medesima. Essi si differenziano unicamente per i suddetti limiti d'importo.

La partecipazione dei fornitori è ammessa per tutti e tre i lotti, ma non è ammessa l'aggiudicazione di più di un lotto al medesimo offerente.

Le farmacie sopra indicate, gestite dalla *società*, nel loro complesso, si impegnano comunque ad acquistare almeno nella misura pari all'80% dell'importo presunto di fornitura per ciascun lotto, riservandosi la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite; inoltre, s'impegnano a rispettare la ripartizione dei pesi dei prodotti indicati nella tabella 1 almeno nella misura indicativa dell'80%.

Nel caso in cui al termine della durata di ciascun lotto sia esaurito il quantitativo posto a base di gara, le farmacie si riservano di incrementare il suddetto quantitativo, alle stesse condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo totale di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016.

La *società e le sue farmacie* si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti presso i produttori o loro depositari e in caso di prodotti "mancanti" da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino alla completa evasione dei prodotti richiesti.

2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dei prodotti avrà la durata di dodici mesi consecutivi dalla data di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi risolutive previste nel contratto.

I fornitori aggiudicatari saranno comunque tenuti alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara e comunque non oltre sei mesi.

I fornitori dovranno garantire almeno 2 (due) forniture giornaliere (tutti i giorni feriali e/o anche nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali) ciascuno secondo modalità orarie da concordarsi in sede contrattuale nel rispetto delle esigenze del richiedente. La consegna dovrà avvenire nel termine di 4 (quattro) ore lavorative dalla richiesta, salvo deroghe che saranno concordate tra le parti per iscritto, su richiesta del fornitore ed assenso del richiedente.

Solo in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili ai fornitori aggiudicatari e documentabili, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.

I fornitori aggiudicatari dovranno comunque garantire, in accordo con la società affidataria, almeno una consegna in occasione di ciascun servizio festivo e notturno. Le modalità di consegna, in occasione del servizio festivo e notturno, saranno concordate sulla base del contratto che la *società* sottoscriverà conformemente al presente capitolato, non implicandosi nessun onere aggiuntivo per la società affidataria. I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

5

I fornitori aggiudicatari s'impegnano a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni pro tempore vigenti al riguardo.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di ciascuna farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari.

A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte dei Direttori delle farmacie in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *modem*), compatibile con i sistemi in uso presso le farmacie interessate dal presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti.

Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

3. ALTRI ONERI A CARICO DEI FORNITORI AGGIUDICATARI

I fornitori aggiudicatari, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovranno provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti entro 60 giorni dalla data di scadenza, indipendente dalla data di consegna alle farmacie, emettendo nota di credito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi. Dovranno altresì provvedere al ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.

Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, la *società*, dopo aver consegnato i prodotti al fornitore, provvederà ad addebitare direttamente il costo dei prodotti resi al fornitore inadempiente, dopo 30 giorni dall'avvenuta consegna.

- fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
- inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuovi prodotti in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
- comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
- mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al modello facsimile allegato al Disciplinare di gara e dovrà indicare lo sconto in percentuale per i prodotti di cui alla tabella 1 che concorrerà alla determinazione, sulla base di pesi (già indicata nel Capo 3 del Disciplinare di gara), dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione, con pagamento a sessanta giorni data fattura fine mese con riepilogo mensile.

TABELLA 1

Tipologia	Ripartizione Peso percentuale
	1 eso percentadie
1) farmaci in classe A	70%
Lo sconto non potrà essere inferiore al	
31,90	
2) farmaci in classe C	30%
Lo sconto non potrà essere inferiore al 31,90	

[Digitare qui] *Firma per accettazione*



I fornitori aggiudicatari si obbligano altresì a fornire alle farmacie gestite dalla *società* i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche degli OTC, dei SOP e di altri prodotti per i quali non è previsto un prezzo prefissato di vendita al pubblico alle migliori condizioni economiche di acquisto praticate ai propri clienti.

Gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.

I fornitori dovranno rendere disponibile, ai fini dell'ordine, la documentazione contenente la specifica merceologica dei beni forniti, conformemente alla Tabella 1. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla Tabella 1. Per i farmaci inseriti nella lista della DPC l'aggio a carico del fornitore è quello previsto dall'accordo siglato tra Regione Lazio, farmacie pubbliche e farmacie private in data 29 luglio 2016.

5. PENALITA'

Al verificarsi delle seguenti situazioni:

- 1) forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate **ripetutamente** in ritardo, ferma restando la facoltà delle farmacie gestite dalla *società* di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- 2) mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della *società* (se richiesti);
- 3) mancata applicazione degli sconti offerti in gara;
- 4) mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T;

saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente alla *società*:

- A) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l'orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un'ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.
- B) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura.
- C) Per i punti 3 e 4 la *società*, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 20% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. <u>La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l'emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.</u>

L'applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

6. PAGAMENTI

Ai fini di un'omogenea formulazione dell'offerta e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.n.192 del 9/11/2012, è previsto che i pagamenti siano effettuati a sessanta giorni fine mese data fattura, con riepilogo mensile.

Modalità di pagamento e fatturazione saranno specificati nei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatarie.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, gli aggiudicatari dovranno comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

•

7. CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dai fornitori nei limiti ed alle condizioni di legge di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta alla *società*.

8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n.81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.

Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.